

D.G.R. 17 settembre 2002, n. 960 (1).

Programmi di assistenza e di recupero di minori maltrattati e abusati.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 9 ottobre 2002, n. 41.

La Giunta regionale

Considerata la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di schiavitù" nonché il Regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente la disciplina del fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto di dover prevedere la programmazione per interventi in favore di minori vittime di maltrattamento e di abuso;

Vista la disponibilità del bilancio di gestione 2002, approvato con Delib.G.R. n. 1428/2001, quantificata in 428.898,22 euro sul capitolo 17003 e quantificata in 315.848,00 euro sul capitolo 17100, fondi statali;

Valutato di destinare parte della disponibilità di cui sopra , a progetti territoriali riconducibili a specifici programmi di assistenza e di recupero di minori maltrattati e abusati, per un importo massimo di 700.000.00 euro;

Considerato che i progetti dovranno:

1. essere orientati a sperimentare modalità assistenziali innovative e mirate a far emergere i requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e gli abusi;
2. essere realizzati a livello di area vasta e/o sovrazonale da parte dei Comuni e consentire l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio;

Rilevato che gli obiettivi da perseguire nella realizzazione dei progetti dovranno prevedere congiuntamente le seguenti azioni/interventi:

- Azioni degli Enti Locali:

a) costruire una rete interistituzionale fra gli Enti che operano su questa problematica al fine di condividere gli obiettivi dell'intervento e di agire in modo sinergico;

b) istituire un fondo di solidarietà a livello di area vasta e/o sovrazonale che consenta interventi rapidi di tutela del minore.

- Azioni di presa in carico territoriale:

a) far emergere alcune condizioni che rendano possibile la corretta organizzazione e gestione dei servizi territoriali destinati alla tutela del minore;

b) far scaturire i diversi compiti degli operatori sia per la presa in carico "minore - famiglia abusante" sia nei rapporti con l'Ente di appartenenza, la Scuola, il Territorio, le Forze dell'Ordine, la Magistratura;

c) individuare una figura professionale che assuma le funzioni di coordinamento delle diverse fasi dell'intervento (rilevazione-protezione- valutazione- trattamento).

- Interventi della Comunità di accoglienza:

a) elaborare un progetto da sviluppare sul piano della tutela del minore abusato (definizione di un percorso);

b) definire l'organizzazione degli operatori all'interno della comunità;

Ritenuto opportuno di favorire, in linea con gli indirizzi generali del Piano sanitario regionale e del Piano integrato sociale regionale, la programmazione di attività svolte a livello di area vasta;

Considerato l'Accordo di Programma sulla materia dell'adozione con il quale venivano individuate le aree vaste con i Comuni capofila di Firenze, Prato, Siena, Pisa;

Ritenuto opportuno individuare le aree vaste di cui sopra per sperimentare azioni/interventi in favore di minori vittime di maltrattamenti e abusi;

Valutato che potranno essere presentati anche progetti di livello sovrazonale, all'interno dell'Area di riferimento, purché rispondenti alle azioni/interventi sopra indicati;

Ritenuto opportuno definire nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. le indicazioni e le tematiche per la progettazione delle azioni/interventi a favore di minori vittime di maltrattamenti e abusi che dovranno essere sviluppate a livello di area vasta e/o sovrazonale secondo quanto specificato nell'allegato stesso;

2. le procedure per la presentazione, valutazione, relativo finanziamento e rendicontazione dei relativi progetti;

Ritenuto necessario impegnare i Comuni capofila delle aree vaste a presentare i progetti a questa amministrazione entro il termine di approvazione del Piano di zona redatti secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato A di cui al punto precedente;

Dato atto che alla valutazione dei progetti presentati ed agli atti conseguenti provvederà il dirigente responsabile, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 26/2000;

A voti unanimi

Delibera

- di destinare parte della disponibilità di bilancio anno 2002 sul capitolo 17100 pari a 315.848,00 Euro e sul capitolo 17003 pari a 384.152,00 Euro per la realizzazione di interventi in favore di minori vittime di maltrattamento e di abuso;

- di individuare le aree vaste attraverso i Comuni di Firenze, Prato, Siena e Pisa per l'avvio della sperimentazione di azioni e interventi in favore di minori vittime di maltrattamento e di abusi;

- di individuare nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. le indicazioni e le tematiche per la progettazione delle azioni/interventi a favore di minori vittime di abusi che dovranno essere sviluppate a livello di area vasta e/o di livello sovrazonale secondo quanto specificato nell'allegato stesso;

2. le procedure per la presentazione, valutazione, relativo finanziamento e rendicontazione dei relativi progetti;

- di impegnare i Comuni capofila dei progetti a presentare a questa Amministrazione - Area sistema dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali - entro il termine di approvazione del Piano di zona- i progetti secondo quanto specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che comprende procedure per la presentazione, la valutazione, il relativo finanziamento, la rendicontazione;

- di dare atto che alla valutazione dei progetti presentati dai Comuni capofila ed agli atti conseguenti provvederà il dirigente responsabile, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 26/2000;

- di pubblicare il presente provvedimento per intero comprensivo dell'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in ragione del particolare rilievo del procedimento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/1996.

Allegato A

Indicazioni per la progettazione di azioni ed interventi in favore di minori vittime di maltrattamento e di abusi a livello sovrazonale e/o di area vasta e procedure per la presentazione, redazione, valutazione dei Progetti.

Si ritiene opportuno, in linea con gli indirizzi generali del Piano sanitario regionale e del Piano Integrato sociale regionale, nell'area dei minori favorire la programmazione di attività svolte a livello di area vasta e/o sovrazonale quale strumento di garanzia della crescita equilibrata "in rete" del sistema nonché strumento mirato alla riorganizzazione dei servizi territoriali.

Vengono individuati come oggetto di progettazione di area vasta e/o di livello sovrazonale congiuntamente le seguenti azioni/interventi:

x Azioni degli Enti Locali:

- a) costruire una rete interistituzionale fra gli enti che operano su questa problematica al fine di condividere gli obiettivi dell'intervento e di agire in modo sinergico;
- b) istituire un fondo di solidarietà a livello di area vasta e/o sovrazonale che consenta interventi rapidi di tutela del minore.

x Azioni di presa in carico

- a) far emergere alcune condizioni che rendano possibile la corretta organizzazione e gestione dei servizi territoriali destinati alla tutela del minore;
- b) far scaturire i diversi compiti degli operatori sia per la presa in carico "minore - famiglia abusante" sia nei rapporti con l'Ente di appartenenza, la Scuola, il Territorio, le Forze dell'Ordine, la Magistratura;
- c) individuare una figura professionale che assuma le funzioni di coordinamento delle diverse fasi dell'intervento (rilevazione- protezione- valutazione- trattamento).

x Interventi della Comunità di accoglienza:

- a) elaborare un progetto da sviluppare sul piano della tutela del minore abusato(definizione di un percorso);
- b) definire l'organizzazione degli operatori all'interno della comunità;

I progetti, pervenuti nel termine previsto, saranno valutati dall'Area sistema dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali del Dipartimento Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà in relazione alla rispondenza ai seguenti criteri:

x integrazione con altri livelli istituzionali , reti territoriali e integrazione interdisciplinare;

x validità dei contenuti;

x adozione di soluzioni attuative improntate a criteri di economicità e di razionale utilizzazione delle risorse;

x individuazione di indicatori di processo e ove possibile di efficacia

x adozione di soluzioni innovative anche in riferimento ad esperienze analoghe già realizzate a livello nazionale e/o internazionale

Per la redazione e presentazione dei progetti sono individuate le seguenti modalità:

x in sede di area vasta, il Comune capofila deve concordare preventivamente il progetto con le altre zone socio sanitarie; a tal fine deve individuare un coordinatore che dovrà istituire, per ogni progetto presentato, un "gruppo di lavoro" comprendente almeno un rappresentante di ogni zona socio sanitaria partecipante con il compito di definire gli apporti di ciascuna zona per la realizzazione del progetto stesso;

x nel caso di progetto di livello sovrazonale deve essere individuato il Comune capofila.

I Progetti dovranno:

x consentire l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio;

x essere formulati in maniera articolata con le altre zone socio sanitarie interessate;

x essere presentati dal Comune capofila delle aree vaste al Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Area del sistema dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali entro il termine di approvazione del Piano di zona;

x essere trasmessi a firma del Sindaco del Comune capofila e riportare in allegato le lettere di adesione al progetto dei Presidenti delle Articolazioni delle zone socio sanitarie interessate.

I progetti dovranno essere redatti sullo base di uno schema definito, entro 10 giorni dall'approvazione della delibera, dalla struttura competente.

Le risorse per finanziare i progetti di area vasta e/o di livello sovrazonale, nei limiti dello stanziamento di 700.000,00 Euro, saranno liquidate ai Comuni capofila che provvederanno a liquidare agli altri soggetti interessati le quote eventualmente spettanti.

La somma prevista sarà erogata e liquidata per il 40% - successivamente all'effettivo avvio del progetto su comunicazione del Comune capofila. La restante quota sarà erogata e liquidata in due rate, su presentazione di documentata rendicontazione.

I Comuni sono tenuti a rendicontare la spesa a norma della legge regionale n. 22/1997 e con le modalità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 158), con l'utilizzo degli appositi strumenti di rilevazione approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, in quanto utilizzano risorse finanziarie derivanti da leggi nazionali. Possono essere richiesti ulteriori elementi di monitoraggio e di rendicontazione rispondenti a specifici indirizzi ministeriali.